

FRANCIA***Conseil constitutionnel*, decisione n. 2022-1023 QPC del 18 novembre 2022, *M. Mikaël H.* [Esercizio dell'azione penale per alcuni reati commessi fuori del territorio francese]**

18/11/2022

Il *Conseil constitutionnel* ha rigettato una *question prioritaire de constitutionnalité* che gli è stata sottoposta dalla sezione penale della *Cour de cassation*.

Era impugnato l'art. L. 113-8 del Codice penale, nella formulazione risultante dalla legge del 22 luglio 1992. In relazione ad alcuni *délits* commessi all'estero nei confronti di un cittadino francese, tale disposizione attribuisce al pubblico ministero il monopolio dell'esercizio dell'azione penale. Alla persona offesa, invece, è preclusa la facoltà di sporgere querela. Ad avviso del ricorrente, perciò, tale disposizione avrebbe leso il diritto a un rimedio giurisdizionale effettivo e il principio di eguaglianza dinanzi alla giustizia.

Il *Conseil* ha ricordato che la legge penale francese si applica a qualsiasi *délit* punito con la pena detentiva che venga commesso fuori del territorio francese, a condizione che la vittima abbia la cittadinanza francese al momento della commissione dell'illecito. Se è vero che le disposizioni impugnate impediscono alla parte offesa di suscitare l'esercizio dell'azione penale, tuttavia «né le disposizioni contestate né alcun'altra disposizione legislativa privano la persona offesa della possibilità di ottenere dinanzi al giudice civile la riparazione del danno che i fatti delittuosi le hanno personalmente arrecato» (par. 7). Di qui l'infondatezza delle censure basate sulla violazione del diritto a un rimedio giurisdizionale effettivo.

In secondo luogo, il legislatore può prevedere regole procedurali differenti, a condizione che tali differenze non scaturiscano da distinzioni ingiustificate e ai soggetti di diritto siano assicurate eguali garanzie. Il legislatore ha attribuito al procuratore della Repubblica il monopolio dell'esercizio dell'azione penale in questo ambito «a causa della difficoltà di condurre indagini all'estero, [lasciando] a questa autorità il compito di valutare l'opportunità di perseguire illeciti di tale gravità» (par. 10). Le disposizioni impugnate, perciò, non danno luogo a una differenziazione ingiustificata fra le persone offese da un illecito penale commesso all'estero – che si tratti di un *délit* o di un *crime* – né fra le persone offese da *délits* commessi in territorio francese o all'estero.

La decisione è consultabile a questo [link](#); non è stato pubblicato un comunicato-stampa.

Giacomo Delledonne